Comune di San Maurizio Canavese

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____del_____)

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità del Regolamento

1. Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio comunale di San Maurizio Canavese, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione e delle disposizioni emanate da Enti e Istituti nell'interesse generale della coltura agraria e forestale, nella tutela della flora e fauna minore e della manutenzione del territorio.
2. Il Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica
3. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di promuovere il rispetto della natura, la tutela dell'ambiente e delle aree agro-silvo-pastorali.

Art. 2
Poteri del Sindaco

1. Al Sindaco spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della Legge 20/03/1965, n° 2248 allegato f), per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali.
2. Il Sindaco ha la facoltà di intervenire in ogni caso di azione diretta a deterioramento dell'ambiente, con ordinanze da assumere ai sensi delle vigenti leggi.

TITOLO II
Proprietà e furti campestri

Art. 3
Tutela della proprietà

1. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.
2. L'accesso ed il passaggio sul fondo è consentito nei casi previsti dall'art. 843 del Codice Civile.
3. Per le violazioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 637 del C.P. e la rivalsa dei danni.

Art. 4
Passaggio su fondo altrui con bestiame o mezzi agricoli

1. Il diritto di passaggio sul fondo altrui con il bestiame, sia sciolto che aggiogato, e con mezzi meccanici ad uso agricolo, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte e sufficienti a prevenire danni che possono essere cagionati alle altrui proprietà.
2. E' vietato introdurre o lasciare scorrazzare sulle proprietà altrui animali da cortile, cani e altri animali domestici, in modo da arrecare danni alle semine, ai raccolti e alla fauna selvatica.
3. La violazione del comma 1 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, la violazione del comma 2 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 5
Attività vietate su fondo altrui

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. La violazione del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 6

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali, non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di essi una regolare capezzagna di larghezza minima di m.3 qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso, al fine di poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi, e di larghezza minima di m.1 nei casi di aratura parallela alla strada.

TITOLO III
Utilizzazioni silvo-pastorali ed ambientali

Art. 7

Salvaguardia dell'ambiente naturale

1. E' vietata ogni azione, non inevitabile, che comporti un deterioramento dell'ambiente naturale.

Art. 8

Applicazione delle norme regolamentari di tutela

1. Per quanto concerne la salvaguardia della biodiversità e il consolidamento della Rete Ecologica Comunale, la conservazione e valorizzazione del paesaggio, dei boschi, dei pascoli, delle acque, della flora e della fauna, oltre le leggi che regolano le singole materie, valgono le norme contenute nel presente Regolamento nonché quanto disciplinato nell'allegato studio della Rete Ecologica.

Art. 9

Disposizioni per i fondi confinanti con proprietà comunali

1. L'utilizzazione dei boschi (impianti, coltura e governo, taglio, carbonizzazione, ecc.), il dissodamento dei terreni, l'esercizio di cave, ecc., sono regolati dalle norme di legge e dai Regolamenti vigenti.
2. I proprietari di fondi che intendono utilizzare piante radicate sulla loro proprietà confinanti con terreni di proprietà comunale, ove manchino i termini, prima di procedere al taglio, debbono richiedere al Comune la delimitazione dei confini a mezzo di tecnico autorizzato, onde evitare ogni sconfinamento sulla proprietà comunale.
3. Per la violazione del comma 2 si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, salvo l'indennizzo al Comune del danno eventualmente cagionato e senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 10

Trasporto del legname abbattuto

1. Il trasporto del legname tagliato nei boschi, dal letto di caduta alle strade, dovrà essere effettuato secondo le vigenti prescrizioni normative e di polizia forestale.

Art. 11

Distanze degli alberi dal confine, strade, canali e fossi

1. Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi, dovranno essere osservate le disposizioni di cui agli articoli 892 - 893 - 894 - 895 - 896 del Codice Civile e le norme del codice della Strada.
2. Gli alberi di alto e medio fusto possono essere piantumati ad una distanza non inferiore a metri sette dalle linee di confine tra proprietà adiacenti e dal ciglio di strade private. Tale spazio si misura dalle linee di confine alla base esterna del tronco, e si rispetta anche se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune.

Art. 12

Divieti e cautele in materia di accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio comunale.
2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 105 comma 6 del Regolamento Edilizio e nel rispetto delle limitazioni strutturali dettate dalle ordinanze sulla riduzione delle polveri sottili (PM10).

3. È vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.
4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dai commi 2 e 3 nei seguenti casi, solo dall’alba al tramonto e comunque in assenza di vento:
a) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all’articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione;
b) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
c) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d’artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.
5. Il luogo in cui si procede all’accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6. Il Comune ha la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.
7. Le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 13
Segnalazione di incendi boschivi

1. Chi avvista in bosco o nei terreni limitrofi un fuoco incustodito ha l’obbligo di immediata comunicazione dell’evento al numero unico di emergenza europeo 112 o ad altri numeri di pubblico soccorso o tramite segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza o di polizia locale.

Art. 14
Fuoristrada e altre attività consentite in aree agricole

1. Su tutto il territorio comunale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
2. Tale divieto è esteso alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.
3. Il comune può individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Il comune disciplina l’utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela del presente regolamento e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione.
4. Il comune può interdire, previo parere vincolante della Regione, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di propria competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:
a) residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;
b) i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna;
5. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60
6. In deroga ai commi 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte

degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
7. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi da 1 a 5 i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.
8.In deroga a quanto disposto dal comma 5 il Comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni o eventi istituzionali e non.
9. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da € 120,00 a € 360,00. La sanzione è maggiorata da € 300,00 a € 1.000,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
1) non risulti regolarmente immatricolato;
2) sia privo di targa, o con targa non regolare o totalmente o parzialmente illeggibile;
3) sia privo di assicurazione;
4) non venga fermato dal conducente in occasione di attività di controllo da parte dei soggetti autorizzati alla vigilanza;
10. Per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati o per le competizioni organizzate sui percorsi individuati in difetto delle procedure previste dalla L.R. 40/1998 o per le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada prive dell'autorizzazione in deroga o realizzate in difformità della stessa, si applica la sanzione di € 10.420,00 a carico degli organizzatori, incrementata di € 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di € 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di € 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di € 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada e in caso di mancata esecuzione del ripristino ambientale dello stato dei luoghi;
11. Per le violazioni di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo si applica la sanzione di € 150,00.

Art. 15
Pascolo e transito del bestiame nel territorio comunale

1. Il pascolo del bestiame dovrà essere esercitato sotto l'osservanza delle norme di legge.
2. Chi conduce animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e deve aver compiuto gli anni quattordici.
3. E' vietato affidare in custodia a persone inidonee il bestiame inviato al pascolo in siti aperti o comunque non difesi. Il bestiame dovrà comunque essere guidato e custodito in modo da impedire che per effetto di calciare, cozzare, mordere, sbandare e simili, rechi molestia ai passanti e danni ai fondi.
4. Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame dev'essere preventivamente autorizzato dall'autorità comunale presentando domanda 48 ore prima del transito.
5. Per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo si applica la sanzione prevista dall'art. 115 del vigente Codice della Strada
6. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si applica la sanzione di € 150,00.

Art. 16
Disposizioni relative al bestiame in transumanza.

1. Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve attivare la procedura prevista dall'art. 41 e seguenti del DPR 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria).
2. I pastori ed i margari transumanti devono, entro otto giorni dal loro arrivo nel Comune, denunziare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il

pascolo, il numero e la specie del bestiame introdotto e il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento dovrà essere denunziato entro le 24 ore al competente Ufficio Comunale.
3. I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni dei regolamenti locali d'Igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle Ordinanze sindacali in vigore.
4. Per le violazioni alle norme del presente articolo si applica la sanzione da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 17
Circolazione degli animali sulle strade

1.Per la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi, trova applicazione il disposto dell'art. 184 del vigente Codice della Strada, nonché la sanzione ivi prevista.

Art. 18
Apicoltura e malattia delle api

1. L'esercizio dell'apicoltura, sia nomade che stanziale, dovrà effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al R.D.L. 23/10/1925 n° 2079 e relativo Regolamento approvato con R.D. 17/03/1927 e s.m.i.
2. Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariasi) si applicano gli artt. da 154 a 158 del DPR 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria)

Art. 19
Divieto di utilizzo di diserbanti ed antiparassitari nocivi

1. Al fine di limitare le cause di inquinamento ambientale, non è consentito l'uso di diserbanti il cui impiego sia vietato da norme di legge.
2. E' vietato l'utilizzo in agricoltura di anticrittogamici, insetticidi, antiparassitari, ecc., gassosi, liquidi o in polvere, il cui impiego sia vietato da norme di legge, anche per gli animali a sangue freddo o caldo, selvatici o domestici nonché per l'uomo.
3. Salvo i casi di rilevanza penale, per le violazioni alle norme del presente articolo si applica la sanzione da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 20
Concimaie

1. Le concimaie ed i depositi di letame devono essere collocati a non meno di 25 metri di distanza dalle abitazioni e comunque nel rispetto di quanto disposto dal PRGC salvo deroga concessa nel periodo invernale o caso per caso dal Sindaco e costruiti nel rispetto delle norme vigenti.
2. Per le violazioni alle norme del presente articolo si applica la sanzione da € 25,00 ad € 500,00 nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e rimozione della concimaia.

Art. 21
Spandimento liquami

1. Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole o ad essere assimilati, coma da legge regionale di riferimento o autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 e L.R. 37/96.
2) Lo spandimento di liquami è vietato:
a) sul suolo non adibito ad uso agricolo
b) nelle aree di cava
c) nelle aree di rispetto dell'abitato (m. 50 dalle abitazioni)
d) nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a m. 200
e) nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo della superficie libera della falda idrica disti meno di m. 1,50 dal piano di campagna
f) nelle aree a distanza inferiore a m. 150 da corpi idrici superficiali con portata media superiore a 2 mc al secondo
g) nelle aree costituenti casse di espansione fluviale
h) nelle aree franose o con pendenze superiori al 15%
i) nelle riserve e nei parchi naturali
l) nella rete fognaria e nei corsi d'acqua.

3. I liquami devono essere raccolti in apposite vasche a tenuta stagna ed il loro spargimento deve essere immediatamente seguito dall'interramento, compatibilmente con le circostanze. Sono inoltre da osservarsi tutte le altre indicazioni e prescrizioni del regolamento provinciale cui si fa rinvio.

Art. 22

- Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.
2. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999) e alle norme regionali

Art. 23

Trasporto di materiale derivante da lavorazioni agro-silvo-pastorali e trasporto rifiuti.

1. I veicoli che trasportano mangimi, residui vegetali, stallatico, polline o residui derivanti da lavorazioni agro-silvo-pastorali, devono sistemare il carico in modo da evitarne la dispersione o la caduta, ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada.
2. Qualora il carico costituisca "rifiuto" si applica la normativa speciale in materia (D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 4/2008 e D.Lgs. 205/2010).
3. In caso di violazioni, si applicano le sanzioni specifiche previste dalle norme citate ai commi precedenti.

Art. 24

Depositi di mangimi e cereali

1. Al fine del contenimento del fenomeno del bird strike, i depositi e i silos per lo stoccaggio di mangimi, cereali e trinciato devono essere convenientemente mantenuti chiusi al fine di evitare l'attrazione dei volatili.

Art. 25

Abbandono di rifiuti

1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente destinati dall'Amministrazione Comunale, convenientemente recintati e condotti secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti diretti o indiretti per la salute pubblica, secondo le norme che regolano la materia.
2. Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agro-silvo-pastorali.
3. L'allestimento di concimaie ed il trasporto dello stallatico sono disciplinati dagli artt. 20 e 23 del presente regolamento.
4. Per le violazioni previste dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 26

Combustione di rifiuti

1. E' vietata la combustione di rifiuti eccetto che negli impianti a ciò destinati, e nel rispetto delle vigenti leggi.
2. Non sono soggette a quanto sopra le pratiche agro-silvo-pastorali che comportano abbruciamento di ristoppie o residui vegetali, da effettuarsi in conformità con quanto previsto all'articolo 12 del presente regolamento
3. Per le violazioni previste dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 27

Misure contro la diffusione delle malattie infettive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali domestici a qualsiasi titolo, sono obbligati a denunziare all'autorità comunale qualunque caso, accertato o sospetto, di malattia infettiva o diffusa degli stessi, a norma del T.U. leggi sanitarie (R.D. 27/07/1934 n. 1265)
2. Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 1 D.P.R. 08/02/1954 n° 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria), ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e

26 del medesimo D.P.R., deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al Servizio Veterinario dell'ASL competente.
3. Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria alla quale viene fatta la denuncia, il proprietario o il detentore degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento evitando in particolar modo la comunanza a mezzo abbeveratoi e corsi d'acqua.
4. I proprietari o detentori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità sanitaria locale.

Art. 28

Smaltimento di carogne di animali non conferite a ditte specializzate per lo smaltimento

1. Quando non sia possibile avviare le carogne degli animali portatori di malattie infettivo - contagiose agli appositi stabilimenti perché ne compiano la distruzione, l'interramento delle carogne stesse dovrà effettuarsi in un apposito terreno designato dal Comune nel rispetto del Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. L'interramento dovrà essere eseguito con le modalità indicate nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e s.m.i.

Art. 29

Caratteristiche dei ricoveri per il bestiame

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione ed intonacate. Deve inoltre essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.

TITOLO IV
TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Art. 30

Cotica erbosa superficiale

1. La cotica erbosa e la lettiera, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.
4. In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso, anche per opere pubbliche autorizzate, è fatto obbligo al privato o all'Ente interessato del ripristino e ricostruzione del manto erboso entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione di lavori.
5. Per le violazioni alle norme previste dal presente articolo si applica la sanzione amministrativa da € 40,00 a € 240,00;

Art.31

Vegetazione erbacea ed arbustiva

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, il Comune promuove o autorizza il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.
2. Per le violazioni alle norme previste dal presente articolo si applica la sanzione amministrativa da € 40,00 a € 240,00;

Art. 32

Protezione della flora

1. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 48, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla L.R. n. 32/82.
2. Per ogni specie non incluso nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
3. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

4. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione eventualmente presenti nel territorio comunale.
5. Per la violazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione di € 90,00 aumentata di € 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione di € 30,00 aumentata di € 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito.

Art. 33
Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli

1. I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione da € 1.000,00 a € 10.000,00;

Art. 34
Piante officinali spontanee

1. La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26-5-1932, n. 772, non incluse nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15 L.R. 32/1982, è soggetta alle disposizioni della legge 6-1-1931, n. 99, previa autorizzazione del Sindaco, nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra.

Art. 35
Prodotti del sottobosco

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai sensi della L.R. 32/82 sono considerati prodotti del sottobosco:
a) i funghi epigei, anche non commestibili;
b) i funghi ipogei (tartufi);
c) i muschi;
d) le fragole;
e) i lamponi;
f) i mirtilli;
g) le bacche di ginepro.

Art. 36
Raccolta dei prodotti del sottobosco

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti, che possono essere modificati con deliberazione della Giunta Regionale in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale:
- Muschi: Kg 0,500
- Fragole: Kg 0,500
- Lamponi: Kg 1,00
- Mirtilli: Kg 1,00
- Bacche di ginepro: Kg 0,200.

2. Per la violazione dei disposti di cui al presente articolo si applica la sanzione di € 90,00.

Art. 37
Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco

1. E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora.
2. E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.
3. Il comma precedente non si applica nel caso di attività pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani.
4. La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 38

Formica rufa

1. E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.
2. E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie.
3. Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyotena.
4. Per le violazioni previste dal presente articolo si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

Art. 39

Anfibi

1. E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.
2. Dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno.
3. La cattura di un numero superiore di esemplari è consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della L.R. 32/82 (autorizzazioni in deroga).
4. E' vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.
5. La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole.
6. Per la violazione delle norme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione di € 90,00 aumentata di € 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita
7. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo, commi 2, 3, 4 e 5 si applica la sanzione di € 90,00 aumentata di € 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita.

Art.40

Molluschi

1. Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.
2. In deroga al comma precedente il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.
3. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.
4. La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.
5. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione di € 90,00 aumentata di € 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita

Art. 41

Gamberi

1. E' vietata la cattura, il trasporto il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes).
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali.
3. Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.
4. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione di € 90,00 aumentata di € 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita

Art. 42

Deroghe per i proprietari dei fondi

1. Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal 1° comma dell'art. 15 L.R. 32/82, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

Art. 43

Autorizzazioni in deroga

1. Il Sindaco, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, può autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 32 del presente regolamento, di prodotti del sottobosco, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.
2. Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.

Art. 44

Commercializzazione

1. E' consentita la vendita di specie tutelate dal presente regolamento e dalla L.R. 32/1982 provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici.
2. Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.
3. E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dal presente regolamento e dalla L.R. 32/1982 raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 43 del presente regolamento, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO V
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Art. 45

Strade pubbliche comunali

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.
3. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
4. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell’art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (*Nuovo codice della strada),* articoli 892 e 893 del Codice Civile).
5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

7. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.
8. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.
9. E' vietato far scorrere sulla pubblica strada, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acque destinate alla irrigazione o per qualsiasi altro uso
10. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 46
Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.
2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.
3. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche e private di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.
4. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.
5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.
6. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l’effetto erosivo e l'impatto a valle.

Art. 47

Tutela del regime delle acque

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

3. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

4. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

5. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

6. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduazione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

7. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

8. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

9. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

10. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 48

Manutenzione di fossi e canali

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;

b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;

c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;

d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;

e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;

f) a pulire gli imbocchi intubati.
2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.
3. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.
4. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.
5. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.
6. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.
7. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
8. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Art. 49

Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalciatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.
3. E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo similare derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.
4. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.
5. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi.
6. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.
7. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.
8. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).
9. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;
10. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Art. 50

Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in

modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per Io smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.
2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l' Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
3. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.
4. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
5. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D..n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 51
Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione

1. Chiunque intenda ottenere un permesso, licenza o autorizzazione, di cui al presente Regolamento, deve tempestivamente presentare al Comune apposita domanda indirizzata al Sindaco, in bollo e corredata dagli atti e documenti caso per caso prescritti o comunque necessari ad indicare chiaramente l'oggetto della domanda.

Art. 52
Validità delle autorizzazioni

1. Qualora non sia espressamente previsto un termine diverso, i permessi e le autorizzazioni previste dal presente regolamento hanno scadenza naturale al 31 dicembre dell'anno di rilascio.
2. Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento i permessi e le autorizzazioni già rilasciati con provvedimento motivato.
3. Ove nulla osti, gli atti di cui sopra possono essere rinnovati con istanza, in bollo, presentata dall'interessato almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 53
Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito agli Agenti, Sottufficiali e Ufficiali del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle ASL, alle guardie ecologiche volontarie e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, ad organi di vigilanza ecologica, ittica, zoofila e venatoria appartenenti ad Associazioni riconosciute, nonché ai rimanenti Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive competenze.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento statale.

Art. 54

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa, ed eventuale sanzione accessoria, specificata in ogni singolo articolo, ad eccezione delle violazioni previste per le violazioni alle norme del Titolo V per le quali si applica, così come previsto dall'art. 4 L.R. 22/2016, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 1.500,00 ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia.
2. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
3. Salvo quanto disposto ai commi precedenti, le violazioni, se non specificato caso per caso, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a € 25,00 e non superiore nel massimo a € 500,00.
4. Se la violazione consiste in un evento frutto di una condotta materiale, anche omissiva, suscettibile di riduzione in pristino o riparazione, il comune può applicare l'istituto della diffida amministrativa di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
5. Il rapporto che accerta la violazione è presentato all'autorità comunale competente ad irrogare la sanzione, che provvede, altresì, ad introitare i relativi proventi.
6. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in il presente regolamento prevede una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.
7. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all'estero viola le disposizioni di cui all'articolo 14, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della l. 689/1981.
8. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 55

Abrogazione di norme ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.